

Q.B.C




Provincia di Forlì-Cesena
Servizio Pianificazione Territoriale
Ufficio Amministrativo

ALLEGATO B

Fascicolo: 2010/07.04.01/000072
Prot. n. 39151 dell' 11.04.11

Al Sig. Sindaco del
Comune di Forlimpopoli
Sede Municipale



RG/sq

Oggetto: *Trasmissione copia conforme originale della Delibera G.P. 33479/153 del 29/03/2011. Variante al primo Piano Operativo Comunale adottata con delibera C.C. n. 52 del 16/11/2010. Formulazione riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., integrate con l'espressione della valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. Espressione parere art. 5 della L.R. 19/2008.*

Con la presente si trasmette copia conforme all'originale della deliberazione N. 33479/153 approvata dalla Giunta Provinciale nella seduta del 29/03/2011, relativa all'oggetto, unitamente ad una copia degli allegati del PUA Ambito A20-A03, debitamente vistati e timbrati (38 allegati).

Distinti saluti.

Forlì, 11/04/2011



IL DIRIGENTE
Servizio Pianificazione Territoriale

(Roberto Gabriellini)



Responsabile: Dott.ssa Laura Valenti
Corso Diaz, 49 - 47121 Forlì
Tel. 0543 / 714362- fax 0543 / 714360
e-mail: laura.valenti@provincia.fc.it
sito web: www.provincia.fc.it/pianificazione/





ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA**GIUNTA PROVINCIALE****SEDUTA DEL 29 Marzo 2011**

In seduta odierna, alle ore 09:00, nella sala delle adunanze della Residenza Provinciale, Piazza G. B. Morgagni n. 9 – Forlì, previo avviso del Presidente, si è riunita la Giunta Provinciale, nelle persone dei Signori:

- | | | | | |
|-----|------------|------------|---|-----------------|
| 1) | BULBI | MASSIMO | - | PRESIDENTE |
| 2) | RUSSO | GUGLIELMO | - | VICE PRESIDENTE |
| 3) | BAGNARA | GIANLUCA | - | ASSESSORE |
| 4) | BARAVELLI | BRUNA | - | ASSESSORE |
| 5) | BELLAVISTA | IGLIS | - | ASSESSORE |
| 6) | BRUNELLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 7) | CASTAGNOLI | MAURIZIO | - | ASSESSORE |
| 8) | FRANCIA | GIANFRANCO | - | ASSESSORE |
| 9) | GARBUGLIA | LUCIANA | - | ASSESSORE |
| 10) | MERLONI | DENIS | - | ASSESSORE |
| 11) | MONTESI | MARINO | - | ASSESSORE |

Presiede il PRESIDENTE BULBI MASSIMO.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE UGUCCIONI LUCA.

Il numero è legale, la seduta è aperta.

Nel corso della seduta viene discussa la seguente proposta di deliberazione.

PROT. GEN. N. 33479/2011 DELIBERAZIONE N. 153

**COMUNE DI FORLIMPOPOLI. VARIANTE AL PRIMO PIANO OPERATIVO COMUNALE
ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 16 NOVEMBRE
2010. FORMULAZIONE RISERVE ED ESPRESSIONE IN MERITO ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE AI SENSI, RISPETTIVAMENTE, DELL'ART. 34 E DELL'ART. 5 DELLA L.R.
20/2000 E SS.MM.II.. ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE
PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI
SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I..**

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la Variante al primo Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Forlimpopoli, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 16 novembre 2010 ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, n. 20 "*Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio*" e trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 17 dicembre 2010 (acquisita agli atti con prot. prov. n. 121755 del 20 dicembre 2010 – Fascicolo 2009/07.04.01/000072);

Premesso che il Comune di Forlimpopoli è dotato di Piano Strutturale Comunale (PSC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31 luglio 2006, e di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23 maggio 2008, ai sensi rispettivamente degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;

Premesso altresì:

- che il Comune di Forlimpopoli, con deliberazione consiliare n. 41 del 22 maggio 2009, ha approvato il primo POC avente anche valore ed effetti di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per i seguenti ambiti:
 - ambito di riqualificazione A11-8 "*Comparto di riqualificazione San Pietro*";
 - ambito di riqualificazione A11-10 "*Comparto di riqualificazione Fornace*";
 - ambito di riqualificazione A11-13 "*Comparto di riqualificazione Villa Paolucci*";
 - ambito per nuovi insediamenti A12-5 "*Comparto urbano est – zona SS9*";
 - ambito per insediamenti produttivi A13-6 "*Comparto produttivo Via Melatello*" - 1° stralcio;
- che con successiva deliberazione n. 42 del 28 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha approvato la prima Variante al suddetto POC, mediante la quale ha inserito nello strumento di pianificazione il 2° stralcio dell'ambito per insediamenti produttivi A13-6 "*Comparto produttivo Via Melatello*", che con atto n. 8 del 15 gennaio 2009 era stato stralciato dal POC allora in adozione;
- che, con l'adozione della suddetta prima Variante al POC (avvenuta con deliberazione consiliare n. 3 del 1 febbraio 2010), l'Amministrazione Comunale ha inserito una proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., ad iniziativa della "*Fondazione Fornino - Valmori onlus*", finalizzata alla realizzazione di una struttura per disabili di cui alla D.G.R. Emilia – Romagna n. 564/2000 ("*Direttiva regionale per l'autorizzazione al funzionamento delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori, portatori di handicap, anziani e malati di aids, in attuazione della L.R. 12 ottobre 1998, n. 34*") nelle aree di proprietà della Fondazione stessa, laddove è ad oggi operante un'azienda agricola con annesso allevamento avicolo;
- che tuttavia, a causa di errata integrazione documentale a quanto richiesto per la compiuta espressione del parere di competenza dell'Amministrazione Provinciale in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la summenzionata proposta ha ottenuto parere contrario, e pertanto, in sede di approvazione della prima Variante al POC, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario disporre lo stralcio, preventivando una sua successiva adozione non appena disponibili gli elaborati necessari;

Dato atto:

- che gli elaborati della Variante in oggetto, finalizzata al recepimento della citata proposta ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. ad iniziativa della "Fondazione Fornino-Valmori onlus", assumono altresì valore ed effetti di PUA per l'ambito oggetto di proposta, denominato A20-A03;
- che i suddetti elaborati, comprensivi del Rapporto ambientale e della documentazione ad esso afferente, sono stati depositati per 60 giorni a far data dal 22 dicembre 2010, giorno in cui è stato pubblicato sul BURER n. 176 l'avviso di avvenuto deposito;

Dato altresì atto che gli elaborati della presente Variante al POC di Forlimpopoli trasmessi a questa Amministrazione Provinciale risultano essere i seguenti:

Elaborati del POC:

- Relazione illustrativa e Valsat;
- Tavole P01, P02 in variante (con evidenziate modifiche);
- Nuova scheda di strutturazione territoriale degli ambiti o aree da attuare nel POC:
 - Ambito A20-A03 accordo art. 18 - Fondazione Fornino-Valmori Onlus - Struttura socio-assistenziale;
- Allegato L - Elenco dei proprietari delle aree sottoposte a vincolo espropriativo - integrato (art. 10 L.R. 37/2002);

Elaborati del Piano urbanistico attuativo (scheda A20-A03) per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale con finalità di agricoltura sociale in attuazione della proposta di accordo art. 18 L.R. 20/2000 - Fondazione Fornino - Valmori onlus:

- Tav. n. 01 Planimetria Catastale 1:2000
- Tav. n. 02 Viabilità, toponomastica, ortofoto, CTR, immagine satellitare varie
- Tav. n. 03 Stralcio strumenti urbanistici vigenti: PTCP- PSC - RUE 1:25000 - 1:5000
- Tav. n. 04 Monografia caposaldo 1:2000 - 1:5000
- Tav. n. 05 Stato di fatto: costruzioni, manufatti, aree a verde essenze legnose 1:500
- Tav. n. 06 Piante, prospetti e sezioni degli edifici esistenti 1:200
- Tav. n. 07 Documentazione fotografica fabbricati esistenti con indicazione dei punti di vista 1:2000
- Tav. n. 08 Stato di fatto / di progetto: rilievo planialtimetrico (quote e profili terreno) 1:500
- Tav. n. 09 Stato di fatto: condotte e reti tecnologiche esistenti 1:500
- Tav. n. 10 Planimetria generale di progetto 1:500
- Tav. n. 11 Planivolumetrico 1:500
- Tav. n. 12 Specifica tipologica dei volumi edilizi 1:200
- Tav. n. 13 Profili e sezioni 1:1000 - 1:500
- Tav. n. 14 Aree a verde - essenze arboree 1:500
- Tav. n. 15 Calcolo standard, compensazione rete ecologica e area da cedere 1:500
- Tav. n. 16 Parcheggi 1:100 - 1:500
- Tav. n. 17 Superamento barriere architettoniche 1:100 - 1:500
- Tav. n. 18 Schema impianti: rete fognante 1:200 - 1:500
- Tav. n. 19 Schema impianti: Invarianza idraulica, risparmio idrico varie
- Tav. n. 20 Schema impianti: acquedotto, GPL, risparmio energetico 1:500
- Tav. n. 21 Schema impianti: distribuzione impianti elettrici e fotovoltaico 1:500

Allegati:

- n. A 1) Relazione geologica e geotecnica
- n. A 2) Analisi sismica di approfondimento di III° livello
- n. A 3) Relazione VAS - Valutazione Ambientale Strategica
- n. A 4) Atto notorio + visure catastali
- n. A 5) Relazione generale

- n. A5s) Relazione gestionale programmatica ed economica della struttura socio-assistenziale
- n. A5s1) Bozza Schema di convenzione tra la Fondazione Fornino-Valmori Onlus ed altri soggetti pubblici (AUSL) – Copia lettera A.U.S.L. Forlì Prot. 67866 del 09/11/2009
- n. A5s2) Copia conferimento personalità giuridica alla Fondazione Fornino-Valmori ONLUS
- n. A 6) Viste prospettiche – inserimento nel contesto
- n. A 7) Dichiarazione dei Tecnici ai sensi dell'art. 5.3 C1, lett. m) del RUE
- n. A 8) Dichiarazione di fattibilità geotecnica
- n. A 9) Dichiarazione previsionale di clima acustico e Dichiarazione sostitutiva di impatto acustico
- n. A 10) Natura giuridica – Strada vicinale denominata via del Canale
- n. A 11) Dichiarazione di non assoggettabilità al Certificato di prevenzione incendi
- n. A 12) Calcolo invarianza idraulica
- n. A 13) Relazione in merito al rischio idrogeologico
- n. A 14) Rete ecologica – area a compensazione
- n. A 15) Fognature acque nere
- n. A 16) Risparmio energetico
- n. A 17) Autorizzazioni e pareri già acquisiti
- n. A 18) Norme tecniche di attuazione
- n. A 19) Schema di accordo a norma art. 18 L.R. n. 20/2000
- n. A 20) Schema di convenzione
- n. A 21) Elenco elaborati e allegati

Viste le integrazioni volontarie alla suddetta documentazione trasmesse dal Comune di Forlimpopoli:

- in data 2 marzo 2011 (agli atti con prot. prov. n. 22369 in medesima data), concernenti risposta alla richiesta di chiarimenti espressa da ARPA con nota del 15 febbraio 2011 (prot. 2254);
- in data 3 marzo 2011 (agli atti con prot. prov. n. 23112 in medesima data), concernenti specifiche e chiarimenti in merito alla Relazione geologica e geotecnica ed al Rapporto ambientale relativi all'ambito A20-A03;

Dato atto:

- che con deliberazione consiliare n. 7 del 1 marzo 2011 il Comune di Forlimpopoli ha adottato una integrazione alla Variante di POC oggetto del presente atto, recante proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., ad iniziativa della Ditta Marcegaglia;
- che tale proposta concerne, sotto il profilo dell'interesse pubblico ad essa correlato, la monetizzazione di parte degli standard pubblici e la conversione in verde privato, con valore di mitigazione ambientale, della restante parte;
- che la suddetta integrazione è costituita dai seguenti elaborati:
 - Schema di accordo ai sensi dell'art. 18, L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.;
 - Planimetria: PUA approvato con delibera di C.C. 39/2005 (All. 1);
 - Planimetria: Variante al PUA, presentata il 27 ottobre 2010 (All.2);
 - Planimetria: proposta di PUA con previsione di massima edificabilità, ai sensi del RUE vigente (All. 3);
 - Stralcio di RUE vigente (All. 4);
 - Relazione tecnica;
 - Relazione geologica e geotecnica;
 - Verifica di assoggettabilità a VAS;
- che tali elaborati sono depositati per 60 giorni a far data dal 16 marzo 2011, giorno in cui è stato pubblicato sul BURER n. 41 l'avviso di avvenuto deposito;

Ritenuto di poter esprimere, con il presente atto, le determinazioni da assumersi sulla seconda Variante al POC del Comune di Forlimpopoli in relazione ai soli contenuti che hanno già concluso la fase del deposito ai sensi dell'art. 34, commi 4 e 5, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii, al netto quindi della sopra citata proposta di accordo con i privati ad iniziativa della Ditta Marcegaglia, che sarà oggetto di successiva deliberazione, stante che:

- come già anticipato, le tematiche proposte mediante l'accordo con i privati ad iniziativa della "Fondazione Fornino - Valmori onlus" è già stata oggetto di precedente Variante al POC;
- con la questa seconda variante al POC i contenuti di tale proposta hanno raggiunto un sufficiente grado di approfondimento;
- si rileva l'interesse da parte dell'Amministrazione Comunale a concludere il più celermente possibile il percorso già avviato;

Richiamato quanto segue:

- ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., *"contemporaneamente al deposito, il POC viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore. Trascorso inutilmente tale termine si considera espressa una valutazione positiva"*;
- con L.R. 6 luglio 2009, n. 6 *"Governo e riqualificazione solidale del territorio"*, il recepimento della disciplina sulla valutazione ambientale dei piani, prevista dalla normativa statale con il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., è stato impostato su criteri di massima semplificazione, dando piena applicazione ai principi di integrazione e non duplicazione, introdotti dal legislatore comunitario prima e nazionale poi, proprio per evitare un eccessivo aggravamento delle procedure;
- in tal senso, si è confermata la scelta, già operata dalla L.R. 20/2000, di non ricorrere per i piani territoriali e urbanistici ad una autonoma procedura di VAS, eventualmente preceduta dalla verifica di assoggettabilità, ma di integrare la valutazione ambientale nel procedimento di formazione del piano. Si è riconosciuto pertanto al documento di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), così come previsto in origine dalla legge urbanistica regionale, il valore di Rapporto ambientale, con il quale l'amministrazione procedente raccoglie e porta a sintesi le valutazioni sugli effetti ambientali del piano;
- in tal modo, per ciascun piano o variante ad esso si continua a seguire il procedimento di elaborazione ed approvazione previsto dalla L.R. 20/2000, integrato da quegli adempimenti e attività richiesti ai fini della valutazione ambientale dall'art. 5 della summenzionata L.R. 6/2009;
- sempre applicando il principio di integrazione, si è confermata la scelta, già operata dalla L.R. 13 giugno 2008, n. 9 *"Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, di individuare l'autorità competente nell'amministrazione che si esprime obbligatoriamente sui piani (e quindi la Provincia per i piani comunali), in modo da assicurare che tali enti si esprimano sulla sostenibilità ambientale dello strumento di pianificazione con lo stesso provvedimento stabilito dalla L.R. 20/2000. Di conseguenza, anche la valutazione ambientale deve essere espressa, dalla Provincia o dalla Regione, entro i medesimi termini previsti per l'assunzione del provvedimento appena richiamato, i quali però decorrono dal momento in cui siano stati forniti alle medesime autorità tutti gli elementi conoscitivi e valutativi richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- nella fattispecie in esame, quindi, in coerenza con quanto indicato dal comma 7, lettera b) del novellato art. 5 della L.R. 20/2000 indica che per il POC la Provincia si esprime nell'ambito delle

riserve al piano adottato di cui all'art. 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

Dato quindi atto:

- che, in adempimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare l'Azienda USL di Forlì ed ARPA Sezione Provinciale di Forlì – Cesena, che esprimono parere congiunto;
- che in merito alla procedura di valutazione ambientale della presente Variante, gli elaborati di ValSAT / Rapporto ambientale sono identificati nei seguenti:
 - “*Relazione illustrativa e ValSAT*”, che affronta la valutazione degli effetti ambientali delle previsioni introdotte con la Variante alla pianificazione operativa (proposta di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. “*Fondazione Fornino – Valmori onlus*” e nuovi tracciati infrastrutturali), ponendosi quale integrazione puntuale alla ValSAT del POC vigente;
 - “*Relazione VAS*” (All. A3) che concerne la valutazione ambientale del PUA sotteso alla citata proposta di accordo con i privati;

Richiamati, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i, i contenuti del POC:

- il POC, predisposto in conformità alle previsioni del PSC, è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- il POC deve contenere, per gli ambiti di intervento disciplinati:
 - a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi;
 - a-bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi di miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;
 - b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione;
 - c) i contenuti fisico-morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento;
 - d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti, con la possibilità di avvalersi delle facoltà previste dalla legge per eventuali spostamenti di edificabilità;
 - e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché gli interventi di integrazione paesaggistica;
 - e-bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale;
 - f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - f-bis) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché un'agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale;
- il POC programma, quindi, la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione, delle connesse dotazioni territoriali e delle infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere il valore e gli effetti del PUA;

- il POC si coordina infine con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della L.10/1977; esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali;

Richiamati altresì i contenuti di cui all'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- *"L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3."* (comma 2);
- *"L'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. La stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue previsioni nel piano approvato."* (comma 3);

CONSIDERATO:

1. Previsioni introdotte e/o modificate con la presente variante al POC

La seconda Variante al POC oggetto del presente procedimento persegue le seguenti finalità:

- inserire nello strumento operativo di governo del territorio comunale la proposta di accordo con i privati, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 ss.mm.ii, per la realizzazione di una struttura per disabili di cui alla D.G.R. Emilia – Romagna n. 564/2000, da attuare a Forlimpopoli in Via Meldola - Via del Canale su terreni di proprietà della *"Fondazione Fornino – Valmori onlus"*;
- adottare contestualmente il PUA dell'ambito A20-A03 per la realizzazione di una struttura per disabili di cui al suddetto accordo con i privati;
- inserire le seguenti previsioni infrastrutturali che al momento dell'approvazione del primo POC erano ancora in fase di definizione e dei quali ora si conosce il tracciato, al fine di apporre il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 L.R. 37/2002:
 - nuova dorsale di adduzione gas di 4° specie dal punto di consegna SNAM di via Paganello fino al comparto A13-6 *"Comparto produttivo Via Melatello"*;
 - nuova viabilità *"Piscina - Via Diaz"* con inserimento di rotatoria su Via Diaz all'intersezione con Via Gagarin;
 - variante al tracciato della pista ciclabile di S. Andrea;

Premesso:

- che il complessivo potenziale edificatorio a destinazione produttiva/terziaria posto in attuazione con il primo POC risultava pari a 113.231 mq, corrispondente al 25,5% del dimensionamento produttivo complessivamente messo in gioco dal PSC;
- che la prima Variante al POC apporta una SUL complessiva pari a 21.637 mq, per un totale pari a 134.868 mq, che porta il complessivo dimensionamento al 29,7%;
- che la presente Variante non introduce alcun potenziale edificatorio di tipo residenziale, ma incrementa il dimensionamento produttivo di 2,098 mq;

il primo POC del Comune di Forlimpopoli assorbe complessivamente un dimensionamento produttivo pari a 137.066 mq che rappresenta il 30,9% della capacità offerta dal PSC, contenuta pertanto entro il parametro fissato del 33,3% da attuare con lo strumento operativo.

2. Elementi descrittivi della proposta di accordo con i privati "Fondazione Fornino – Valmori onlus", ai sensi dell'art. 18, L.R. 20/2000 ss.mm.ii

La "Fondazione Fornino Valmori onlus" ha proposto all'Amministrazione Comunale di realizzare una struttura per disabili, nelle aree di proprietà della Fondazione, avente una superficie territoriale di 148.129 mq, di cui 80.016 nel Comune di Forlimpopoli e 68.113 nel Comune di Bertinoro.

L'Amministrazione Comunale ha riconosciuto la valenza di interesse pubblico di un intervento di tale natura, in quanto trattasi di progetto "pilota" che risponde ad esigenze socio-assistenziali in un contesto di "agricoltura sociale" rivolto in particolare a ragazzi diversamente abili, affetti da autismo e da patologie psichiatriche, con caratteristiche tali da non trovare nel comprensorio romagnolo strutture analoghe.

Sulla base di tali considerazioni, tale previsione è proposta nella forma di accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., accedente al POC.

Ai fini della presente Variante al POC, la proposta iniziale per la realizzazione nell'azienda agricola di proprietà della "Fondazione Fornino – Valmori onlus" di una struttura per disabili, così come presentata nella prima Variante al POC, è stata approfondita dei contenuti progettuali necessari alla sua attuazione ed integrata con gli elaborati specifici di Piano attuativo ai sensi dell'art. 5.3 del RUE.

3. Elementi descrittivi del PUA per la realizzazione della struttura socio- assistenziale

Il PUA riguarda un'area nel Comune di Forlimpopoli di superficie territoriale pari a 80.016 mq, di cui:

- 4.120 mq previsti per gli interventi legati alla struttura socio-assistenziale;
- 48.940 mq connessi alla conduzione agricola;
- 6.956 mq da destinarsi a rete ecologica.

Tra i principali obiettivi vincolanti l'attuazione del PUA si annoverano le seguenti condizioni:

- demolizione contestuale all'inizio dei lavori di un capannone ad uso allevamento avicolo di 1.209,54 mq e di una attrezzatura di 88,74 mq;
- dismissione dell'attività di allevamento avicolo nei tre capannoni esistenti e bonifica dei siti, ivi compreso lo smaltimento dell'amianto presente nelle coperture;
- riconversione e rifunzionalizzazione dei tre capannoni esistenti ad uso allevamento avicolo per un totale di 3.569,78 mq, con il mantenimento della vocazione agricola e garantire l'uso dell'utilità sociale;
- applicazione di tutte le misure di mitigazione ambientali che rendano compatibile il costituirsi del progetto, stante la posizione di pregio ambientale.

La proposta di progetto, nella sola porzione insistente nel Comune di Forlimpopoli, prevede la realizzazione di alcuni nuovi edifici funzionali all'attività socio-assistenziale ed il mantenimento, previa ristrutturazione, di altri, nonché la riconversione totale di manufatti ad uso allevamento avicolo per attività legate all'agricoltura. In particolare il progetto di PUA propone:

1. la nuova costruzione di:
 - tre edifici (uno destinato alla residenza degli utenti fissi, per n.6 ragazzi con disturbo autistico e due destinati alle attività di riabilitazione della struttura) per una superficie utile lorda complessiva di 2.098,61 mq;
 - una serra per la coltivazione invernale di ortaggi, con una superficie mq. 709,61;
 - una stalla-maneggio per circa mq. 664,96;
2. la riconversione di alcuni edifici esistenti:
 - un edificio ex colonico ad uso residenza abitativa, riconvertito a residenza per n.12 utenti con disabilità psichica, con una superficie utile lorda di 432,00 mq;

- un edificio abitativo riconvertito ad uso foresteria, con una superficie di 234,47 mq SUL;
 - tre capannoni esistenti ad uso allevamento avicolo, aventi una superficie utile lorda complessiva di mq. 3.569,78, da riconvertire in modo totale ad usi legati alla struttura riabilitativa e alla attività agricola connessa al Centro (il proponente si impegna a dismettere, entro un anno dalla agibilità dei nuovi locali di progetto, l'attività di allevamento avicolo presente);
3. la demolizione di alcuni manufatti, in particolare:
- un capannone ad uso allevamento agricolo, con superficie di 1.125,82 mq di SUL, scelto per la sua avulsa posizione nel contesto (troppo lontano dal gruppo dei tre manufatti da riconvertire e troppo vicino ai fabbricati di nuova costruzione che saranno il cuore del Centro socio-riabilitativo-assistenziale) e per il particolare degrado della struttura;
 - un manufatto ad uso attrezzaia, avente una superficie di mq 83,72;
4. il mantenimento di alcuni manufatti a servizio agricolo che rimarranno invariati nella loro destinazione d'uso, aventi una superficie complessiva di mq. 332,69 mq e (fabbricato ad uso servizi agricoli, locale pesa, manufatto per potabilizzazione autoclave, piccola serra).

La Struttura potrà accogliere, a regime, fino ad un massimo di 18 ospiti (fascia diurna-notturna), la cui attività sarà organizzata per gruppi non superiori, di norma, ad 8 persone. La medesima inoltre è dimensionata per poter accogliere fino ad ulteriori 18 ospiti con permanenza ed attività limitate alla fascia diurna (arrivo in struttura al mattino e ritorno in serata alla propria famiglia).

Vista inoltre la particolarità dell'intervento e la localizzazione del sito, l'Amministrazione Comunale ha convenuto con i proponenti l'accordo di compensare le dotazioni urbanistiche dovute per legge (parcheggi pubblici, verde pubblico e pista ciclabile) con la cessione e l'allestimento di una porzione di rete ecologica di Fascia III, nell'area già individuata nella cartografia di RUE, ricadente peraltro nei terreni di proprietà della Fondazione.

Gli standard urbanistici da soddisfare in riferimento alla SUL terziaria prevista dall'intervento assommano complessivamente a 1.553,99 mq. Posto che, relativamente all'ambito A-19, secondo le vigenti NTA del RUE (art. 2.20, tab. 2.20) la monetizzazione delle aree a standard è quantificata pari a 28,47 €/mq, mentre per la rete ecologica sono previsti 5,00 €/mq, oltre ad € 1,37 per l'allestimento della stessa come da recente stima del dott. Grapeggia relativa all'attuazione dell'ambito A13-6 (del. G.C. n. 104 dell'8 settembre 2008), rapportando la monetizzazione degli standard urbanistici al costo della rete ecologica, per il previsto quantitativo di dotazioni da realizzare, si ottiene l'equivalente quantitativo di rete ecologica, pari a 6.956 mq. Tale area, opportunamente allestita, sarà ceduta all'Amministrazione Comunale e dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

- superficie totale: 6.956,00 mq;
- superficie imboschita (compreso fascia ecotonale): 5.108,00 mq;
- viabilità di servizio mq. 355,00;
- area di libera evoluzione: 1.493,00 mq.

4. Inquadramento urbanistico-territoriale

Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico – Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia - Romagna n. 350 del 17 marzo 2003)

L'area di indagine non ricade in aree soggette al rischio idrogeologico così come individuata dall'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata con delibera del Consiglio provinciale n. 70346/146 del 19 luglio 2010

Dal confronto con gli elaborati cartografici del PTCP si evince la seguente caratterizzazione dell'area oggetto di PUA:

- Tavola 2 "Zonizzazione paesistica": l'area ricade pressoché integralmente nella "Zona A (area di alimentazione degli acquiferi sotterranei)" di cui all'art. 28, comma 2, e per una modesta porzione lungo il perimetro meridionale del comparto, in "Zone di tutela del paesaggio fluviale", di cui all'art. 17, comma 2, lett. c);
- Tavola 3 "Carta forestale e dell'uso dei suoli": si segnala la presenza di seminativi e di colture specializzate;
- Tavola 5A "Carta dei vincoli": l'area in oggetto ricade parzialmente nella porzione di territorio interessato dall'"Onda di sommersione in caso di rottura delle dighe di Ridracoli e Quarto".

Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 31 luglio 2006

L'area oggetto di PUA appartiene all'ambito rurale A19-c "Ambiti ad alta vocazione produttiva specializzata ed elevata connotazione paesaggistica". Una piccola porzione lungo il lato meridionale del comparto è interessata dall'"Area di ricostituzione della rete ecologica".

5. Contenuto dei Rapporti ambientali

POC

Ai fini della verifica di sostenibilità degli interventi contenuti nella seconda Variante di POC l'Amministrazione Comunale ritiene "di confermare e recepire gli esiti delle valutazioni condotte in fase di approvazione del POC vigente", inserendo solamente puntuali integrazioni. In particolare, afferma che "l'inserimento dei tracciati delle infrastrutture previste nella presente variante di Piano non comportino impatti significativi da valutare in tale sede, si rimanda pertanto la valutazione della sostenibilità alla progettazione esecutiva delle opere, le quali vengono attuate ai sensi di specifiche normative settoriali".

PUA AMBITO A20-A03

Il Rapporto ambientale relativo al PUA dell'ambito A20-A03 è stato redatto avendo specifica considerazione dei contenuti richiesti dall'allegato VI, lettere da a) a j) del citato decreto.

L'elaborato riferisce una preliminare valutazione delle aree interessate dalla variante urbanistica in relazione ai principali e presumibili impatti legati alla loro trasformazione, concernenti sostanzialmente il traffico indotto, gli utilizzi energetici, l'interferenza con la rete idraulica e la messa a sistema con la rete degli impianti tecnologici. Ad esito di tale verifica il proponente afferma che l'intervento proposto non genera, complessivamente, impatti rilevanti sull'ambiente circostante.

6. Pareri acquisiti ai fini della valutazione ambientale

In data 11 febbraio 2011 è stato trasmesso da ARPA Sezione Provinciale di Forlì - Cesena il verbale della Conferenza istruttoria del 9 febbraio 2001 per l'esame dei progetti di trasformazione urbanistico-edilizi, tenutasi congiuntamente con l'Azienda USL di Forlì (acquisito agli atti con prot. Prov. n. 14705 del 14 febbraio 2011).

Con riferimento alle diverse matrici ambientali i soggetti competenti in materia ambientale esprimono le seguenti considerazioni, integralmente riportate:

“Per quanto riguarda la Variante al POC, nulla osta. In merito alla 'nuova viabilità Piscina – Via Diaz, con inserimento di una nuova rotatoria' si osserva che al fine della migliore compatibilità dell'intervento ed a mitigazione delle emissioni rumorose, la progettazione dovrà essere supportata da elaborati di valutazione dell'impatto acustico e con essi coordinarsi; inoltre andranno progettate e realizzate le necessarie misure-opere-strutture di mitigazioni.

Per quanto riguarda il PUA A20-A03, al fine di valutare compiutamente lo stesso si chiedono le seguenti integrazioni:

1. *Studio sul traffico indotto dalla struttura con evidenziati i percorsi ed i flussi attesi su questi ultimi. Andrà valutato l'impatto acustico di tale traffico ed andranno altresì progettate le eventuali misure di adeguamento alle sedi stradali e di mitigazione acustica.*
2. *Studio del clima acustico della zona, redatto ai sensi della normativa vigente e dei regolamenti locali. Andranno approfonditi gli aspetti legati alla particolare destinazione socio-assistenziale della struttura, ovvero se necessario un particolare livello di quiete. A tal fine andranno previste le eventuali idonee mitigazioni.*
3. *Considerato che la stessa si trova in “area di alimentazione degli acquiferi sotterranei”, ai sensi del vigente PTCP, si chiede:*
 - *studio di impatto acustico che prenda in esame le attività ed altresì preveda eventuali loro idonee mitigazioni;*
 - *studio sulle emissioni derivanti dalle attività, con particolare riguardo allo smaltimento dei reflui liquidi e delle deiezioni derivanti dalla stalla.*
4. *Considerato che l'area si trova soggetta all'onda di sommersione in caso di rottura della diga di Ridracoli” si chiede di conoscere quali accorgimenti sono previsti. Per la procedura di VAS ARPA esprime il proprio nulla osta.”*

Con riferimento a quanto espresso da ARPA, il Comune di Forlimpopoli ha ritenuto di rispondere mediante integrazione volontaria, trasmessa in data 2 marzo 2011 ed acquisita agli atti con prot. prov. n. 22369, recante in sintesi le seguenti precisazioni, riferite rispettivamente ai punti sopra citati:

- 1) il traffico indotto dalla struttura, ai fini della valutazione dell'impatto acustico, viene definito di lieve entità, tale da non richiedere misure di adeguamento alle sedi stradali e di mitigazione acustica. I livelli di rumore generati ai più vicini ricettori sensibili (distanti almeno 100 m) risultano anch'essi trascurabili. Si fa inoltre presente che, essendo cessata l'attività avicola dal 31 dicembre 2010, le emissioni rumorose sono migliorate in quanto si è ridotto il transito di mezzi pesanti;
- 2) l'intervento in oggetto, non essendo situato in prossimità delle opere esistenti elencate all'art. 8 della L. 447/1995, non sono soggette a valutazione di clima acustico. Si sottolinea altresì che la destinazione d'uso delle zone oggetto di intervento è assimilabile a quella residenziale e non socio-sanitaria, pertanto, non necessitano particolari livelli di quiete. Secondo la zonizzazione acustica comunale, l'area è collocata in classe III. Da misure campione effettuate in prossimità dell'edificio “A” durante il periodo diurno, è stato rilevato un valore pari a 60 dB, che indica il rispetto dei limiti di classe III;
- 3) le attività previste saranno svolte nell'edificio “D”. Si tratta di attività laboratoriali per la creazione di piccoli manufatti, e di comunque tese esclusivamente al recupero ed alla riabilitazione degli ospiti. In tal senso, quindi, i rumori generati non saranno tali da creare impatti acustici ai ricettori sensibili, comunque distanti oltre 100 m.

Tali attività, inoltre, non sono atte a generare significative o particolari emissioni nell'atmosfera, mentre in merito alle acque reflue si dichiarano rispettate le condizioni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/2003 mentre, più in particolare per lo smaltimento dei reflui liquidi

e delle decisioni derivanti dalla stalle si prevede rispettata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia – Romagna n. 96/2007.

7. Osservazioni pervenute

Richiamato quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 20/2000, così come modificato ed integrato dalla L.R. 6/2009, secondo cui la Provincia, in qualità di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale previa acquisizione delle osservazioni presentate, si da atto:

- che l'Amministrazione comunale ha trasmesso a questa Provincia copia delle complessive 5 osservazioni pervenute in merito alla Variante in oggetto (acquisite agli atti con prot. prov. n. 28635 del 16 marzo 2011);
- che tali complessive 5 osservazioni sono da ritenersi non strettamente pertinenti alla presente Variante al POC, non essendo riferite ad alcun elemento/area oggetto del presente procedimento;
- stante le richieste contenute nelle suddette osservazioni, se ne rileva l'ininfluenza in relazione all'espressione in merito alla valutazione ambientale della Variante in oggetto;

Vista la legislazione nazionale e regionale vigente;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto che la scrivente Amministrazione ha esaminato il Piano in oggetto, formulando, per quanto di competenza:

- le riserve ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. (punto A);

- l'espressione in merito alla valutazione ambientale ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., tenuto altresì conto dei pareri espressi dalla autorità competenti in materia ambientale chiamate ad esprimersi, nonché delle osservazioni pervenute (punto B);
 - il parere di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere che la Provincia deve rilasciare nell'ambito degli atti di assenso resi dalla stessa nel corso del procedimento di approvazione di tutti gli strumenti urbanistici comunali (punto C);
- come di seguito riportati:

A. ESPRESSIONE DELLE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

ELABORATI DEL POC

Già in sede di espressione delle riserve alla prima Variante al POC del Comune di Forlimpopoli (deliberazione della Giunta Provinciale n. 63003/287 del 22 giugno 2010), si è ravvisava la necessità di integrare il Piano operativo con gli ulteriori contenuti introdotti dalla L.R. 6/2009, ovvero con riferimento all'art. 30, comma 2 della novellata L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.:

- *“Un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal P.O.C. stesso, individua i fabbisogni abitativi, di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, del benessere ambientale e della mobilità sostenibile”;*
- *“Una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del Piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alle dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale”.*

Posto che con la presente Variante è proposto l'inserimento nel POC di nuove previsioni, alla luce di quanto sopra si formula la seguente riserva:

- A.1 Si ritiene necessario che, quantomeno in sede di approvazione, si provveda all'aggiornamento degli elaborati di POC denominati “Documento programmatico per la qualità urbana” e “Relazione sulle condizioni di fattibilità economico finanziario” di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sulla base delle modifiche e/o delle integrazioni apportate al Piano dalla presente Variante.**

PREVISIONI DI NUOVA VIABILITA'

Con questa seconda Variante al POC l'Amministrazione Comunale ha inserito nello strumento urbanistico tre tracciati infrastrutturali che, all'epoca di approvazione del POC, erano ancora in fase di definizione e che ora, maturate le necessarie ed adeguate condizioni progettuali, vuole conformare urbanisticamente al fine di apporre il vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 37/2002.

In particolare sulla previsione della nuova viabilità denominata “Piscina – Via Diaz”, con inserimento di una nuova rotonda su Via Diaz, all'intersezione con Via Gagarin, posto che gli elaborati del POC non riferiscono nel dettaglio le caratteristiche progettuali e di contesto della suddetta infrastruttura, in coerenza con il parere di ARPA-AUSL, si esprime la seguente riserva:

- A.2 Al fine della migliore compatibilità dell'intervento di nuova viabilità denominato “Piscina –**

Via Diaz”, la progettazione dovrà essere supportata da elaborati di valutazione dell'impatto acustico e con essi coordinarsi; inoltre andranno progettate e realizzate le necessarie misure di mitigazione e di inserimento ambientale.

AMBITO A20-A03

Il layout progettuale del PUA prevede la realizzazione ex-novo di due manufatti, denominati “C” e “D”, destinati alle attività di riabilitazione della struttura, attestantesi lungo la prevista viabilità di comparto in direzione longitudinale. Tali edifici sono collocati in continuità con il capannone “3” per il quale si prevede il mantenimento dello stato di fatto a servizio delle attività agricole. Rilevato che il passaggio fra gli edifici “C” e “D” ed il manufatto “3” è piuttosto ridotto e che quest'ultimo presenta caratteristiche architettoniche completamente differenti dagli edifici di progetto, si formula la seguente riserva:

A.3 Si invita l'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di apportare modeste modifiche alla localizzazione e/o all'ingombro delle strutture denominate “C”, “D” e “3”, al fine di rendere più omogenei ed armonici gli spazi ed il rapporto fra i manufatti stessi. A titolo esemplificativo, si propongono le seguenti soluzioni:

- riduzione dell'estensione dell'edificio “D”;
- rotazione a 90° dell'edificio “D”;
- mitigazioni visive poste sull'interfaccia fra l'edificio “D” ed il manufatto “3”.

B. VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 20/2000 E SS.MM.II.

Quanto riportato ai seguenti paragrafi è riferito alla valutazione ambientale del PUA oggetto di accordo ex art. 18 LR. 20/2000 e ss.mm.ii..

BONIFICA AMIANTO

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del PUA relativo all'ambito A20-A03 (All. 18) e nello Schema di convenzione (All. 20) si fa riferimento, quale condizione vincolante l'attuazione dell'intervento, alla *“dismissione dell'attività di allevamento avicolo nei tre capannoni esistenti e bonifica dei siti, ivi compreso lo smaltimento dell'amianto presente nelle coperture”*.

Con riferimento alla numerazione dei fabbricati riportata nella scheda di strutturazione territoriale del suddetto ambito, gli interventi previsti consistono nella demolizione dell'edificio n. 5, oggi utilizzato per l'allevamento avicolo, e nella riconversione degli edifici nn. 2, 6 e 7, anch'essi utilizzati per l'allevamento, PUA prevede la demolizione di uno di questi, per l'esattezza l'unico ad essere disgiunto dagli altri, riconvertendoli ad usi legati alla struttura riabilitativa e comunque all'attività agricola. A tal fine, i summenzionati documenti indicano che *“La Fondazione si impegna a dismettere l'attività avicola, trasformando e bonificando i tre capannoni rimasti e bonificarne i siti, ivi compreso lo smaltimento dell'eternit presente nelle coperture”*.

Posto che il Rapporto ambientale non affronta in alcun modo tale tematica, si formula la seguente prescrizione:

B.1 Si ritiene necessario che il Piano attuativo disciplini più chiaramente le modalità e le tempistiche per lo smaltimento dell'amianto e la bonifica dei siti, in relazione alle attività attualmente in essere ed a quelle previste attività di cantiere, onde evitare ovvero ridurre al minimo rischi di tipo sanitario.

LIVELLAMENTI E RIPORTI DI TERRENO

Il Rapporto ambientale descrive, in relazione agli aspetti agronomici e selvicolturali dell'intervento proposto, la previsione di operare una *“sistemazione del piano di campagna per correggere eventuali*

profili non idonei, eventualmente con il riporto di terreno vegetale di buona qualità sia dove si necessita alzare il piano di campagna, sia dove si rende necessario sostituire il substrato presente”.

Posto che l'area oggetto di previsione è localizzata dal PSC in “ambito ad alta vocazione produttiva agricola specializzata ed elevata connotazione paesaggistica” (A-19), si formula la seguente prescrizione:

B.2 Si ritiene necessario che i suddetti riporti e/o livellamenti del terreno, genericamente indicati, dovranno essere ridotti al minimo, onde alterare il meno possibile la morfologia del sito.

ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Il PTCP indica la necessità per gli interventi di trasformazione ricadenti in “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” di attivare misure per la programmazione di un razionale uso delle acque, incentivando forme di risparmio per le diverse utilizzazioni

Coerentemente a tali indicazioni, i progettisti del PUA A20-A03 hanno previsto il ricorso a talune forme di risparmio idrico. Stante infatti la necessità di dover realizzare un volume di invaso pari a 285 mc ai fini della laminazione idraulica, hanno ritenuto utile “prevedere l'impermeabilizzazione di tale vasca tramite apposite geomembrana e geostuoia tridimensionale poste in opera ad una profondità di 40-50 cm, sì da permettere l'inerbimento delle sponde”. In tal modo “Una semplicissima valvola consentirà funzioni di invarianza (valvola aperta) o funzioni di invarianza + accumulo (valvola chiusa) al suddetto invaso. L'acqua piovana così captata sarà utilizzata per usi irrigui a beneficio delle numerose piante, siepi, arbusti, fiori nonché ogni altra area a verde prevista a progetto ed anche, ove in eccesso, per la conduzione agricola del fondo. [...] La superficie impermeabile di progetto (post operam) è stata calcolata in mq.15.768 per cui sono sufficienti circa 18 mm. di pioggia per riempire la suddetta vasca il che, in teoria, dovrebbe avvenire 2 - 3 volte al mese. Ad ogni precipitazione l'acqua sarà utilizzata e/o condotta a stoccaggio nella preesistente vasca acqua tramite autobotti già in dotazione all'azienda agricola ed indi successivamente utilizzata alla bisogna per usi irrigui. [...] si potrà captare un quantitativo di acqua piovana teoricamente oscillante da circa 2800 mc a circa 5100 mc [annui] con un evidente risparmio idrico.”

Alla luce di quanto espresso e del fatto che negli elaborati del PUA è indicata l'esistenza, all'interno del comparto, di un pozzo a falda freatica definito in disuso (Tav. 05 e Tav. 09), si formula la seguente prescrizione:

B.3 In coerenza con quanto previsto all'art. 28 del PTCP nell'area in oggetto i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Sono inoltre vietati:

- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se si tratta di deposito temporaneo);
- le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99;
- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della sub-irrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;

- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Tenuto altresì conto delle attività di tipo agricolo previste nell'area, si rammentano inoltre le seguenti direttive:

- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. 36/95);
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica.

SISTEMA EMISSIVO ED ENERGETICO

L'area di intervento appartiene, secondo il Piano Provinciale per la Gestione della Qualità dell'Aria, alla cosiddetta zona A, costituita dal territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme e nella quale si applica il Piano di Risanamento per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 04/08/1999, n. 351. Fra le misure di risanamento della qualità dell'aria si annoverano, naturalmente, anche quelle volte al risparmio energetico, ovvero alla sostituzione dei combustibili fossili con le fonti energetiche rinnovabili.

Coerentemente a tali indicazioni, ed in linea con quanto previsto dalla deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici", i progettisti del PUA A20-A03 hanno previsto il ricorso al solare termico ed al fotovoltaico.

In particolare, il progetto prevede l'utilizzo sia per il fabbricato "A" che per il "B" di n. 4 collettori solari piani aventi ciascuno una superficie captante lorda pari a 10,28 mq e, per i fabbricati "C - D" n. 8 collettori solari piani aventi una superficie captante lorda pari a 20,56 mq ed in totale complessivi 41,12 mq. Sulla base della radiazione solare globale annua (pari a 1.489,41 Kw/h) per la zona climatica E (nella quale ricade l'area di progetto) è stata stimata il fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria, quantificato come segue:

- 7.410 KWh per il fabbricato "A" con una copertura del 50,4% dell'energia necessaria
- 6.020 KWh per il fabbricato "B" con una copertura del 61,9 % dell'energia necessaria
- 13.470 KWh per i fabbricati "C - D" con una copertura del 53,1 % dell'energia necessaria.

Complessivamente l'energia prodotta ammonta a 26.900 KWh annui e copre il 54 % dell'energia necessaria al riguardo.

In relazione alla produzione di energia elettrica, il progetto prevede un sistema fotovoltaico denominato "GRID - CONNECTED", che sarà gestito in regime di scambio con l'Ente distributore di energia elettrica al quale sarà allacciato. L'energia fotovoltaica prodotta verrà in primo luogo assorbita istantaneamente dall'utenza mentre quella eventualmente eccedente verrà immessa in rete e verrà remunerata ad una tariffa minima garantita dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas. Il generatore fotovoltaico sarà posizionato sulla copertura inclinata dell'edificio "C" ed ivi integrato, complanare alla

copertura garantendo la completa integrazione al fine della tariffa incentivante di cui al D.M. 19 febbraio 2007 e successive.

Al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo a conseguire la limitazione delle emissioni inquinanti e climalteranti, anche nell'ottica posta dagli obiettivi di Kyoto, il comparto dovrà complessivamente prevedere le condizioni di rendimento energetico previste dalla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 4 marzo 2008 n. 156 "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici"; in particolare si indica quanto segue:

B.4 Si invita l'Amministrazione Comunale a prefigurare l'attuazione dell'intervento in oggetto valutando la possibilità di introdurre elementi guida alla progettazione del comparto, tali da tendere alla chiusura del ciclo energetico, integrando opportunamente la normativa del PUA. Si riportano a tal fine alcune indicazioni:

- ottimizzare il comportamento passivo degli edifici per la climatizzazione invernale ed estiva, mediante misure e strategie per il controllo dell'impatto sole-aria (sistemi per la protezione delle chiusure (opache e trasparenti) maggiormente esposte all'irraggiamento solare estivo evitando in particolare le aperture zenitali non schermate, superfici vetrate dimensionate in modo tale da garantire il necessario livello di illuminazione naturale e concepite in relazione al loro orientamento forma e dimensione in maniera tale che tendano a sfruttare al meglio i guadagni termici nella stagione sottoriscaldata e che siano adeguatamente protetti dal soleggiamento estivo; ecc....);
- ottimizzare il rendimento degli impianti termici e di climatizzazione estiva (recupero energetico del calore prodotto dagli impianti presenti, ombreggiamento e ventilazione naturale delle macchine a servizio dell'impianto di condizionamento dell'aria poste in esterno, installazione in ogni locale o zona a caratteristiche termiche uniformi dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente, sistemi radianti rispetto ad impianti di riscaldamento e raffrescamento esclusivamente ad aria, impianti ad alto rendimento, ecc....);
- contenere il fenomeno "isola di calore" e il carico termico estivo sulla copertura dovuto alla radiazione solare, con soluzioni tecnologiche specifiche per le sistemazioni esterne (progetto del verde mirato all'ombreggiamento dei percorsi e dei parcheggi, utilizzo di materiali con bassa assorbenza della radiazione solare, ecc...) e per le coperture (cool roofs certificati, guaine impermeabilizzanti di colore chiaro e capacità riflettente superiore al 50%, coperture ventilate, ecc....);

Stante altresì le finalità dell'intervento proposto ed il contesto di pregio ambientale nel quale esso si inserisce, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di attuare le previsioni mediante soluzioni progettuali ispirate ai principi della bioarchitettura.

MONITORAGGIO

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i., il Comune deve provvedere al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali. Il Rapporto ambientale riferito al PUA proposto dalla "Fondazione Fornino - Valmori onlus", in merito al monitoraggio afferma quanto segue:

"Al fine di verificare e monitorare gli impatti generati dall'insediamento si prevedono le seguenti azioni:

- *monitoraggio acustico da concordare con gli enti competenti (ARPA, Provincia) sia nella fase di cantiere che nella fase post operam (funzionamento a regime dell'area); dovranno essere definiti i recettori sensibili e le tempistiche di monitoraggio sulla base delle norme vigenti".*

L'esito della valutazione ambientale consegna tuttavia un quadro degli effetti ambientali indotti dalla trasformazione prevista per l'area in oggetto che non rileva impatti significativi sul fronte dell'inquinamento acustico. Premesso che nulla osta al monitoraggio di quanto indicato dal proponente, sia nella fase di cantiere che nella fase *post operam*, si ritiene comunque necessario effettuare il monitoraggio di altri/ulteriori aspetti, quali quelli legati allo smaltimento dell'amianto ed alla realizzazione della rete ecologica.

Alla luce di quanto esposto si formula la seguente prescrizione:

B.5 Si ritiene necessario che il monitoraggio connesso dell'attuazione del Piano e dei suoi effetti sui sistemi ambientali e territoriali debba essere integrato con indicatori atti a misurare l'evoluzione delle dinamiche connesse, in particolare, allo smaltimento dell'amianto nell'area oggetto di PUA ed alla realizzazione della rete ecologica.

C) INQUADRAMENTO GEOLOGICO ED ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/1974)

Ambito A20-A03 Fondazione Fornino Valmori

L'area è ubicata in alta pianura, sui depositi quaternari continentali terrazzati, costituiti da argille e limi, soprastanti un banco ghiaioso, posto a circa 8 metri di profondità. Al di sotto delle ghiaie è presente il substrato litologico, identificato con la Formazione delle Argille Azzurre plioceniche (stratigrafia proveniente da fonti bibliografiche). Tutta la zona non è indicata a rischio idrogeologico nelle Tavole dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, e non sono state rilevate altre problematiche di tipo geologico. La mancanza di una falda acquifera e la litologia presente in sito, permettono di escludere il rischio di liquefazione dei terreni in caso di sisma.

Nell'area è stata effettuata una microzonazione sismica di III livello in quanto la realizzazione della struttura socio-assistenziale per disabili, rientra tra le opere di cui all'allegato B "*Categorie di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso*", punto B2.1.7 - "della deliberazione della Giunta R.E.R. n. 1661 del 2 novembre 2009. Le analisi effettuate sugli accelerogrammi forniti dal Servizio Geologico regionale, hanno evidenziato le seguenti caratteristiche di sito: V_{sh} (velocità della copertura al di sopra del substrato litologico): 224 m/sec.; massima accelerazione: 0,376g; frequenza di massima amplificazione: 1.8 Hz. Tali parametri, indicativi e basati sull'elaborazione dei dati disponibili, dovranno essere verificati dal progettista in fase esecutiva.

Tutto ciò considerato, sulla base delle analisi contenute nella "Relazione geologica e Geotecnica", con allegati, a firma della Dr.ssa Federica Villa, il Servizio scrivente esprime **parere favorevole** nei confronti delle previsioni del PUA in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti:

la Variante in oggetto, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 21 aprile 2009 secondo le procedure di cui all'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i., presenta la seguente situazione in

merito agli elementi costitutivi ed i pareri la cui trasmissione all'ente competente è per il Comune obbligatoria:

- non è stato acquisito il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Forlì ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19, come sostituito dall'art. 41 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31, in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
È pertanto necessario acquisire il parere di legge di competenza dell'Azienda U.S.L. di Forlì ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 19/1982 e s.m.i. in ordine all'accertamento della compatibilità dello strumento urbanistico con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori. Si richiama altresì il Comune a considerare, in sede di approvazione, le osservazioni eventualmente contenute in tale parere;
- non è stata prodotta alcuna dichiarazione da parte del Comune di Forlimpopoli attestante l'invio della comunicazione del Piano in oggetto alle Autorità militari.
È pertanto necessario, qualora non sia ancora stato fatto, comunicare l'avvenuta adozione del Piano in oggetto alle Autorità militari;

Tutto ciò premesso e richiamato quanto evidenziato nella premessa narrativa;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi;

DELIBERA

- **Di esprimere, in relazione alla seconda Variante al POC del Comune di Forlimpopoli, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 1 febbraio 2010 e trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 8 febbraio 2010, le seguenti riserve ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.:**
 - A.1 Si ritiene necessario che, quantomeno in sede di approvazione, si provveda all'aggiornamento degli elaborati di POC denominati "*Documento programmatico per la qualità urbana*" e "*Relazione sulle condizioni di fattibilità economico finanziari*" di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. Sulla base delle modifiche e/o delle integrazioni apportate al piano dalla presente Variante.
 - A.2 Al fine della migliore compatibilità dell'intervento di nuova viabilità denominato "*Piscina - Via Diaz*", la progettazione dovrà essere supportata da elaborati di valutazione dell'impatto acustico e con essi coordinarsi; inoltre andranno progettate e realizzate le necessarie misure di mitigazione e di inserimento ambientale.
 - A.3 Si invita l'Amministrazione Comunale valutare l'opportunità di apportare modeste modifiche alla localizzazione e/o all'ingombro delle strutture denominate "*C*", "*D*" e "*3*", al fine di rendere più omogenei ed armonici gli spazi ed il rapporto fra i manufatti stessi. A titolo esemplificativo, si propongono le seguenti soluzioni:
 - riduzione dell'estensione dell'edificio "*D*";
 - rotazione a 90° dell'edificio "*D*";
 - mitigazioni visive poste sull'interfaccia fra l'edificio "*D*" ed il manufatto "*3*".

– **Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., valutazione ambientale positiva con le seguenti prescrizioni:**

- B.1** Si ritiene necessario che il Piano attuativo disciplini più chiaramente le modalità e le tempistiche per lo smaltimento dell'amianto e la bonifica dei siti, in relazione alle attività attualmente in essere ed a quelle previste attività di cantiere, onde evitare ovvero ridurre al minimo rischi di tipo sanitario.
- B.2** Si ritiene necessario che i suddetti riporti e/o livellamenti del terreno, genericamente indicati, dovranno essere ridotti al minimo, onde alterare il meno possibile la morfologia del sito.
- B.3** In coerenza con quanto previsto all'art. 28 del PTCP nell'area in oggetto i pozzi dismessi devono essere chiusi secondo le modalità stabilite dall'autorità competente.

Sono inoltre vietati:

- lo stoccaggio sul suolo di concimi organici nonché di rifiuti pericolosi (per questi ultimi anche se si tratta di deposito temporaneo);
- le attività che comportano uno scarico diretto o indiretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, comprese quelle previste ai commi 2 e 3 dell'art. 30 del D.lgs. n. 152/99;
- gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la sola eccezione della distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario, nonché dei reflui trattati provenienti dalle case sparse poste al di fuori degli ambiti urbanizzati, o da usi assimilabili, non allacciabili alla pubblica fognatura, per i quali dovranno essere previsti sistemi di depurazione con scarico in acque superficiali, e quindi ad esclusione della sub-irrigazione, così come regolato dalla Delibera di G.R. 1053 del 09/06/2003;
- il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti al di fuori di appositi lagoni e/o vasche di accumulo a tenuta secondo le norme di cui alla L.R. 50/95 e conseguenti direttive e/o indirizzi inerenti i requisiti tecnici dei contenitori;
- la ricerca di acque sotterranee e l'escavo di pozzi, ad eccezione di quelli ad uso domestico, nei fondi propri o altrui, ove non autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775;

Tenuto altresì conto delle attività di tipo agricolo previste nell'area, si rammentano inoltre le seguenti direttive:

- la distribuzione agronomica del letame e delle sostanze ad uso agrario deve essere condotta in conformità al quadro normativo e pianificatorio vigente in materia ed in applicazione del codice di buona pratica agricola (Dir.CEE 91/676) al fine di prevenire la dispersione dei nutrienti e dei fitofarmaci nell'acquifero sottostante;
- devono essere promosse iniziative di lotta guidata/integrata/biologica, ed iniziative di razionalizzazione della fertilizzazione, anche orientando le scelte di indirizzi colturali tali da controllare la diffusione nel suolo e sottosuolo di azoto ed altri nutrienti;
- le derivazioni di acque superficiali devono essere regolate in modo da garantire il livello di deflusso (deflusso minimo vitale) necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (L. 36/95);
- le fognature devono essere a tenuta e dotate dei dispositivi necessari per la loro periodica verifica.

- B.4** Si invita l'Amministrazione Comunale a prefigurare l'attuazione dell'intervento in oggetto valutando la possibilità di introdurre elementi guida alla progettazione del comparto, tali da tendere alla chiusura del ciclo energetico, integrando opportunamente la normativa del PUA. Si riportano a tal fine alcune indicazioni:

- ottimizzare il comportamento passivo degli edifici per la climatizzazione invernale ed estiva, mediante misure e strategie per il controllo dell'impatto sole-aria (sistemi per la protezione delle chiusure (opache e trasparenti) maggiormente esposte all'irraggiamento solare estivo evitando in particolare le aperture zenitali non schermate, superfici vetrate dimensionate in modo tale da garantire il necessario livello di illuminazione naturale e concepite in relazione al loro orientamento forma e dimensione in maniera tale che tendano a sfruttare al meglio i guadagni termici nella stagione sottomiscaldata e che siano adeguatamente protetti dal soleggiamento estivo; ecc....);
- ottimizzare il rendimento degli impianti termici e di climatizzazione estiva (recupero energetico del calore prodotto dagli impianti presenti, ombreggiamento e ventilazione naturale delle macchine a servizio dell'impianto di condizionamento dell'aria poste in esterno, installazione in ogni locale o zona a caratteristiche termiche uniformi dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente, sistemi radianti rispetto ad impianti di riscaldamento e raffrescamento esclusivamente ad aria, impianti ad alto rendimento, ecc....);
- contenere il fenomeno "isola di calore" e il carico termico estivo sulla copertura dovuto alla radiazione solare, con soluzioni tecnologiche specifiche per le sistemazioni esterne (progetto del verde mirato all'ombreggiamento dei percorsi e dei parcheggi, utilizzo di materiali con bassa assorbenza della radiazione solare, ecc...) e per le coperture (cool roofs certificati, guaine impermeabilizzanti di colore chiaro e capacità riflettente superiore al 50%, coperture ventilate, ecc....);

Stante altresì le finalità dell'intervento proposto ed il contesto di pregio ambientale nel quale esso si inserisce, si invita l'Amministrazione Comunale a valutare la possibilità di attuare le previsioni mediante soluzioni progettuali ispirate ai principi della bioarchitettura.


B.5 Si ritiene necessario che il monitoraggio connesso dell'attuazione del Piano e dei suoi effetti sui sistemi ambientali e territoriali debba essere integrato con indicatori atti a misurare l'evoluzione delle dinamiche connesse, in particolare, allo smaltimento dell'amianto nell'area oggetto di PUA ed alla realizzazione della rete ecologica.

- **Di esprimere, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, parere favorevole.**
- **Di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza con n. 38 allegati.**


Inoltre, con separata votazione espressa in forma unanime e palese, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in considerazione dell'esigenza di assicurare celerità e speditezza al procedimento complesso di approvazione di competenza del Comune di Forlimpopoli.

IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO COME SEGUE:

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



PUBBLICAZIONE ed ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico di questa Provincia dal 5 APR. 2011 per quindici giorni consecutivi e diviene esecutiva dopo il decimo giorno della predetta data.

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE



Per copia conforme
all'originale
Forlì 6 APR. 2011.....

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Luca Ugucconi)

